



TRIBUNALE DI MATERA

Decr. n. 69/2020.

LINEE GUIDA VINCOLANTI per gli Uffici del GIUDICE di PACE ex art. 83 c. 7 D.L. 18/2020

IL PRESIDENTE COORDINATORE dei GIUDICI di PACE

Rilevato che l'11 maggio 2020 è prevista la fine del periodo di sospensione d'ufficio delle attività giurisdizionali ordinarie, stabilita ex lege per la prevenzione dei rischi di diffusione della PANDEMIA da COVID-19, ed occorre riprendere l'attività giudiziaria nel pieno contemperamento tra le persistenti esigenze di tutela della salute, e la necessità di rispondere alla pressante domanda di giustizia;

Letto l'art. 83 D.L. 18/2020, il cui sesto comma prevede l'adozione, a cura dei capi degli uffici, di misure organizzative nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, <<per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria>>, ed il cui settimo comma indica le misure adottabili, ed in particolare:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico



ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 [ex DL 28/2020] nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Rilevato che le misure di cui alle lettere a), b), e c), sono state già adottate precedenti decreti di questa presidenza, oltreché con provvedimenti del dirigente amministrativo dell'Ufficio;

Rilevato che l'art. 83 prevede che i capi degli Uffici adottano i decreti "d'intesa con il Presidente della Corte d'appello", e che in data 28-4-2020 la Corte d'Appello, all'esito di incontri con i capi degli Uffici giudiziari, ha emanato le linee guida per la trattazione dei **processi civili** nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, prevedendo che nel settore civile:

<<Fino al 30 giugno 2020 si trattano, in primo e secondo grado, tutte le cause civili con rito ordinario o di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con udienza a c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 17.3.2020 n. 18.

Nei procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, fino al 30.6.2020, si dispone l'udienza a trattazione scritta a norma dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020, con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e con successiva adozione fuori udienza del provvedimento giudiziale.

In tutti gli altri casi, le cause civili sono rinviate d'ufficio ad udienze post-feriali dal settembre 2020 in poi, salvo le cause ritenute dal giudicante a trattazione urgente, a seguito di tempestiva istanza delle parti, in quanto attinenti a diritti fondamentali della persona (non patrimoniali) che vengono rinviate ad udienze nel mese di luglio 2020.

Cause in materia di famiglia.

Fino al 30.6.2020 nei procedimenti di separazione personale consensuale o contenziosa, nei procedimenti di divorzio contenzioso o congiunto, di regolamentazione dei rapporti con i figli ex art. 317-bis c.p.c., nei procedimenti di cui agli artt. 709 e 710 c.p.c., all'art. 9 L. 898/1970 l'udienza civile si svolge a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020 con scambio di note e istanze scritte e con adozione del provvedimento giudiziale fuori udienza. Rimane nella



facoltà delle parti di chiedere tempestivamente la fissazione di udienza per la comparizione personale e conseguentemente la causa verrà rinviata alla prima udienza utile dopo il 30 giugno 2020.>>;

Visto lo schema di protocollo condiviso, richiamato nelle Linee guida della Corte d'appello, concordato d'intesa con i magistrati del distretto dai giudici RID civile e penale, ed allegato al verbale della riunione tenutasi in data 2.4.2020 con tutti i capi degli Uffici del distretto;

Rilevato che le valutazioni di prudenza che sorreggono le linee guida indicate dalla Corte non possono non essere condivise, stante la situazione di altissimo rischio sanitario tuttora presente, e la persistente necessità di mantenere le misure prudenziali di distanziamento sociale e di protezione individuale per un periodo temporale ragionevolmente prolungato;

Considerato, altresì, che le misure di adeguamento alle esigenze di sicurezza e di prevenzione sanitaria delle aule del palazzo di giustizia di Matera, già richieste al Ministero, sono allo stato in attesa di approvazione e finanziamento da parte del Ministero, e quindi è ancor più necessario, fino alla loro installazione, limitare la trattazione dei processi in presenza di persone ai soli procedimenti assolutamente indispensabili, a tutela della salute di tutti i soggetti partecipanti all'attività processuale, oltretché per elidere i rischi a carico della collettività;

Rilevato che successivamente alla conversione in legge del D.L. 18/2020, ad opera della legge 27/2020, è intervenuto il D.L. 30-4-2020 n. 28, pubblicato in G.U. dello stesso giorno, il quale ha modificato il quadro normativo di riferimento entro cui vanno a collocarsi i decreti organizzativi dei capi degli Uffici, soprattutto:

a) da un lato spostando in avanti il termine del 30 giugno 2020, portandolo al **31 luglio 2020**, per cui il periodo da considerare nei decreti organizzativi *ex art. 83* è attualmente quello intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;

b) dall'altro chiarendo, quanto alle udienze civili, che anche nel caso di trattazione delle udienze civili con collegamenti da remoto <<lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario>>, oltretché, ovviamente, <<con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti>>; (lettera f. come modif. *ex art. 3*, comma 1, lettera c, D.L. 28/2020);

Rilevato che la funzione primaria dell'adozione delle misure organizzative previste dal comma 6 dell'art. 83 D.L. 18/2020, per espresso dettato normativo, è quella di <<**evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**>>;

Ritenuto che pertanto, oltre alla astratta indicazione delle tipologie di procedimenti trattabili, che ha la funzione di limitare entro limiti di doverosa prudenza i carichi di udienza in ragione dei prevedibili tempi di trattazione del numero di persone coinvolte in ciascun processo, deve essere altresì



necessariamente attribuita al giudice titolare del processo, ogni qualvolta debba svolgere attività di udienza in presenza di persone, la verifica concreta della sussistenza delle condizioni che – appunto per il numero di persone presenti e tempi di durata – consentano la celebrazione del processo in sicurezza, senza <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che nel settore civile l'utilizzabilità delle forme alternative della trattazione mediante note scritte di udienza che tengano luogo della comparizione delle parti (art. 83, comma 7, lettera *h*, D.L. 18/2020), ovvero con comunicazione simultanea telematica da remoto tra l'Ufficio e le parti (art. 83, comma 7, lettera *f*, D.L. 18/2020), consente di assicurare – in tutti i processi o negli incombenti processuali in cui possono utilizzarsi tali modalità – dopo l'11-5-2020 una progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale con sufficiente sicurezza;

Ritenuto che per le attività processuali che richiedono invece la presenza fisica in udienza di ulteriori soggetti diversi dai difensori delle parti (testimoni, periti, e parti comparse personalmente) deve essere disposto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, lettera *g*, come modif. ex D.L. 28/2020), e deve essere assicurata una calendarizzazione con fissazione ad orario, che consenta la trattazione in sicurezza dei processi, e impedisca <<assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>;

Ritenuto che nella trattazione delle udienze in presenza di parti e di altri soggetti coinvolti nel processo deve ritenersi opportuno l'utilizzo, oltre all'uso obbligatorio delle mascherine di stoffa, anche delle maschere a visiera, che creano un maggior isolamento dal rischio di contatto con le altre persone presenti, e che saranno fornite dall'Ufficio ai magistrati, al personale di cancelleria ed ai collaboratori di udienza dell'Ufficio medesimo, se non già in possesso di ciascuno;

Viste le indicazioni dell'Autorità sanitaria sull'andamento del contagio ed i provvedimenti regionali recanti misure di prevenzione sanitaria, tra cui l'ordinanza n. 21/2020, del 3-5-2020, le cui indicazioni sono state peraltro già recepite nel decreto congiunto emesso dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in data 21 aprile 2020;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 2-5-2020;

Ascoltati i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace;

Viste le risultanze delle verifiche di igiene e sicurezza effettuate dall'RSPP e dal medico competente del Tribunale responsabile della prevenzione, in ordine ai criteri di utilizzazione degli spazi del Palazzo di Giustizia, in rapporto al numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti, sia negli uffici aperti al pubblico che in ciascuna aula di udienza civile;



Visto il parere espresso dal C.O.A. che ha mostrato di condividere i criteri di seguito indicati;

Visti i precedenti decreti organizzativi di questa presidenza n. 45, 49, 50, 58, 63, 64, 64, e 66 del 2020;

DISPONE

I. – PROCEDIMENTI PENALI nel periodo tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020.

1. Sono rinviati ad udienze successive al 10 settembre 2020 tutti i procedimenti penali, salvo casi eccezionali di assoluta urgenza ricadenti nel disposto dell'art. 83, comma 3, D.L.18/2020, nel qual caso l'udienza andrà tenuta secondo le modalità di sicurezza fissate per le udienze del Tribunale penale. L'urgenza dovrà essere verificata e dichiarata dal Presidente-coordinatore dei Giudici di pace, il quale fisserà l'udienza e detterà le modalità di trattazione.

2. Tutte i processi nelle udienze postferiali dovranno essere fissati ad orario predeterminato, con un numero massimo di 10 processi per udienza, e con opportuno distanziamento dei procedimenti in base alla natura e presumibile durata delle attività da compiere.

II. – PROCEDIMENTI CIVILI nel periodo tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020.

1. Sono rinviate ad udienze successive al 10 settembre 2020 tutte le prove testimoniali e le attività da svolgersi necessariamente in presenza delle parti, salvo che la causa o le questioni proposte non rivestano assoluta ed indifferibile urgenza, che dovrà essere verificata e dichiarata dal Presidente-coordinatore dei Giudici di pace, il quale fisserà l'udienza e detterà le modalità di trattazione.

2. Sono trattati in forma scritta, ai sensi della lettera *h* del comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020 tutte le udienze dei procedimenti civili che lo consentano. Per le relative modalità di trattazione si rinvia alle indicazioni rese nel decreto n. /2020, recante le linee guida vincolanti relativo all'attività del Tribunale civile.

I difensori depositeranno note scritte di udienza, sostitutive della comparizione di persona, contenenti le sole richieste e conclusioni di udienza, con invio alla PEC dell'Ufficio del Giudice di pace. La cancelleria scaricherà le note e le inserirà nei relativi fascicoli.

Non è consentito inviare tramite PEC memorie difensive o altra documentazione processuale. Tali atti dovranno essere depositati nelle forme consentite, presso la cancelleria o con invio a mezzo posta.

3. I Giudici di pace riorganizzeranno le udienze civili, fissando non più di 10 processi ad udienza, e fissandoli ad orari diversi a seconda del tempo prevedibile per la trattazione di ciascuno.

4. Le udienze di prova testimoniale saranno fissate dopo il 10 settembre 2020, dalle ore 11, con massimo una prova ad udienza, e con obbligo del Giudice di evitare che si verifichino <<**assembramenti all'interno dell'ufficio**



giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone>>, e di accertarsi che siano indossati mezzi di protezione individuale, dandone atto a verbale.

III. – Disposizioni ulteriori organizzative a tutela della sicurezza.

1. Vanno osservate anche all'interno degli Uffici le regole generali di prudenza e di igiene indicate dall'Autorità sanitaria per la prevenzione del rischio di contagio ed il rispetto delle distanze minime interpersonali. E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine protettive per tutti coloro che operano o entrano nel Palazzo di Giustizia. In mancanza di guanti – o in caso di impossibilità di uso di essi – saranno a disposizione igienizzanti posizionati negli Uffici.

2. Nell'utilizzo delle aule di udienza, dovranno osservarsi le seguenti indicazioni di capienza massima di persone (inclusi magistrati e personale d'ufficio) dettate dal medico competente del Tribunale per la medicina preventiva e dal R.S.S.P.:

aula G.d.P. n. 1 primo piano	aula G.d.P. n. 2 primo piano
max 6 persone	max 11 persone

3. Il giudice che tiene l'udienza deve accertarsi che non accedano all'aula persone in numero superiore a quello consentito, che rispettino le distanze interpersonali, ed indossino mascherine protettive.

4. È confermato il seguente orario di apertura degli Uffici del giudice di Pace, già definito con il decreto n. 60/2020, per il periodo fino al 31 luglio 2020:

– Per gli uffici del **Giudice di Pace di Matera**:

1), la cancelleria resterà in funzione dal lunedì al venerdì, con l'orario ordinario dalle 7,30 alle 14,01 per le attività di ufficio; il giorno di sabato la cancelleria resta chiusa;

2) L'accesso del pubblico è consentito dalle 9,00 alle 11,30, salvo atti urgenti ed indifferibili;

3) dal lunedì al venerdì resterà quotidianamente in servizio una sola unità di personale, secondo la turnazione disposta dal funzionario responsabile, dr. Lamberti;

– Per gli uffici del **Giudice di Pace di Irsina**: la cancelleria resterà in funzione nei soli giorni di **lunedì** e **mercoledì**, con orario ordinario, dalle 8,00 alle 14,31,

– Per gli uffici del **Giudice di Pace di Pisticci**: la cancelleria resterà in funzione nei soli giorni di **martedì**, **mercoledì** e **giovedì**, con orario ordinario, dalle 8,00 alle 14,31;

– Per gli uffici del **Giudice di Pace di Tricarico**: la cancelleria resterà in funzione nei soli giorni di **martedì** e **giovedì**, con orario ordinario, dalle 8,00 alle 14,31,

– durante l'assenza per turnazione o per chiusura dell'ufficio il personale utilizzerà comunque le procedure di lavoro agile, da remoto, come previsto dai provvedimenti emergenziali;



– Per tutti gli uffici, il personale in servizio, stante la chiusura degli esercizi di ristorazione, e la compattazione dell'orario di lavoro, è autorizzato a non fruire della pausa pranzo, fatto salvo il beneficio del buono pasto, se spettante in base all'orario osservato.

Si comunichi a tutti i Giudici di pace, ed al personale degli Uffici del Giudice di pace, ai magistrati del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale, al Presidente del C.O.A., al dirigente amministrativo, ai direttori delle cancellerie, nonché al direttore dell'Ufficio UNEP, ed al CSM.

Si pubblichi altresì sul sito del Tribunale.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Matera, 6 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name of the President of the Tribunal.